Civile Ord. Sez. 5 Num. 28357 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: CHIRICO VALERIA
Data pubblicazione: 03/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16881/2025 R.G. proposto da:

Consorzio Bonifica Litorale Nord in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Scarantino

-ricorrente-

Contro

Pompa Mario, rappresentato e difeso, nel giudizio iscritto al N. 23028/2023, dall'Avv. Vincenzo Pompa

-intimato/ già ricorrente nel giudizio N. 23028/2023 -

Agenzia delle Entrate-Riscossione

-già intimata nel giudizio N. 23028/2023-

per la correzione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 21788/2025 depositata il 29/07/2025, emessa nel giudizio N. 23028/2023 R.G..

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2026 dal Consigliere Valeria Chirico.

RILEVATO CHE:

Con ricorso iscritto a ruolo l'8/08/2025, il Consorzio di bonifica Litorale Nord chiedeva la correzione degli errori materiali contenuti nell'ordinanza di questa Corte n. 21788/2025, emessa nel giudizio N. 23028/2023 R.G., laddove nell'intestazione riportava erroneamente il codice fiscale dell'Avv. Michele Scarantino (SCRMHL01H501P anziché SCRMHL64M01H501P) e nel dispositivo riportava erroneamente:"…*condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Comune di Acerra dell'ulteriore somma di Euro 500,00…;"* anziché: *"condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento in favore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord dell'ulteriore somma di Euro 500,00;*

con ordinanza interlocutoria in data 16.12.2025, poiché il ricorso, sebbene iscritto a ruolo, non era stato notificato alla controparte, questa Corte - dato atto che in tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto (SU, n. 4353/2023)…" (Cass., n. 8925/2025)- disponeva l'instaurazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso alla controparte;

Mario Pompa, già ricorrente nel giudizio N. 23028/2023 R.G., all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, non controdeduceva sull'istanza, mentre l'odierno ricorrente depositava memoria illustrativa.

CONSIDERATO CHE:

L'ordinanza, nell'indicare il codice fiscale del difensore istante, omette di riportare alcuni dati alfanumerici del codice fiscale dichiarato dal predetto e, dopo aver espressamente stabilito, in motivazione, la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

condanna del ricorrente soccombente "*al pagamento della somma equivalente alle spese liquidate in favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.*", in dispositivo condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma di euro 500,00 in favore del Comune di Acerra, soggetto del tutto estraneo al presente giudizio;

la totale estraneità del Comune di Acerra al giudizio e la espressa individuazione normativa della controparte vittoriosa quale soggetto beneficiario del pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. rendono evidente che la indicazione del Comune di Acerra, nel dispositivo dell'ordinanza, quale beneficiario del pagamento sia frutto di un mero refuso, non suscettibile di determinare alcuna incertezza in ordine all'effettivo soggetto a favore del quale è stato disposto il pagamento, da individuarsi nel Consorzio di bonifica Litorale Nord, controparte vittoriosa nel giudizio.

P.Q.M.

corregge l'ordinanza n. 21788/2025 depositata il 29/07/2025, emessa nel giudizio N. 23028/2023 di questa Corte, nel senso che, laddove nell'intestazione è riportato, quale codice fiscale dell'Avv. Michele Scarantino, "*C.F.: SCRMHL01H501P*", debba leggersi "*C.F.: SCRMHL64M01H501P*" e, laddove nel dispositivo è scritto "*…in favore del Comune di Acerra...*", debba leggersi "*in favore del Consorzio di Bonifica Litorale Nord…*".

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5, disp. att. cod. proc. civ..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/10/2026.

Il Presidente

Fabio Di Pisa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale